



COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 848 DEL 13/11/2024 REG. GEN.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 20/97 "NUOVE NORME INERENTI PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE" APPROVAZIONE PROGETTO E CODICE IDENTIFICATIVO N. 792/2024. QUANTIFICAZIONE SOMME NECESSARIE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:

- la L.R. 15 del 1992, così come modificata dalla L.R. 20 del 1997, prevede interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichiatrici residenti in Sardegna;
- la predetta L.R. n. 20/97, all'art. 4, prevede la concessione di un contributo economico in favore di soggetti affetti da disturbo mentale avente carattere invalidante versanti in stato di bisogno economico, secondo le disposizioni della legge medesima stabilite;
- la Legge Regionale n. 8/99, all'art. 4, comma 3, dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei sussidi di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 20/97;
- che l'art.33, comma 3 della L.R. n. 2/2007, introduce delle modifiche alla L. R. 20/97 aggiungendo altri commi al comma 1 dell'art. 10 e nello specifico:

l quater. i sussidi economici sono concessi, per i tempi e gli obiettivi definiti nel Piano di intervento terapeutico - riabilitativo personalizzato, predisposto dal Centro di Salute Mentale e concordato con il Comune di residenza della persona assistita.

l quinquies. il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale. Ha una durata massima di 12 mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l'erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione (...);

- con il Decreto dell'Assessorato alla Sanità, Igiene e Assistenza Sociale n. 3707 del 09/11/1998 veniva costituito il fondo con destinazione vincolata al pagamento dei sussidi economici in favore di persone affette da patologie psichiatriche ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 15/92, come integrata e modificata dalla Legge n. 20/97.

PRECISATO che ai sensi delle norme suddette le persone con disturbo mentale possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione tramite i Comuni. Il sussidio consiste in un assegno mensile che, in presenza dei requisiti richiesti, viene riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

APPURATO che l'importo dell'assegno è determinato in base ai parametri stabili annualmente dall'Assessorato e al reddito mensile individuale, che include tutte le entrate, comunque conseguite, compresi eventuali erogazioni assistenziali, assegni per invalidità civile e trattamenti pensionistici, ad eccezione dell'indennità di accompagnamento.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATO che:

- con nota RAS, Prot. n. 3431 del 09/03/2012, viene chiarito che concorrono alla determinazione del reddito individuale tutte le spettanze a qualsiasi titolo ricevute ad esclusione dell'indennità di accompagnamento;
- nell'anno 2023 non sono stati aggiornati dalla RAS i limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui sopra;
- per l'annualità 2024 pertanto, vengono considerati i limiti di reddito previsti con deliberazione RAS n. 21/24 del 05/06/2013 per usufruire dei benefici economici previsti a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui sopra;
- la suddetta deliberazione stabilisce che per l'anno 2013 il limite di reddito per poter usufruire dei sussidi economici previsti dalla L. R. 20/97, è rivalutato e determinato secondo la seguente misura:
- reddito mensile individuale € 489,62;
- reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati € 42.513,74.

PRECISATO che presso questo Comune risiedono persone affette da patologie psichiatriche ai sensi della predetta Legge Regionale n. 20/97.

VISTA la richiesta acquisita al Prot. dell'Ente con il n. 792 del 07.02.2024, presentata dal genitore di un minore residente ad Urzulei, volta ad usufruire dei benefici previsti dall'art.10 della L. R. 30 Maggio 1997 n. 20 così come modificata dall'art. 33 della L. R. 29 Maggio 2007 n. 2.

PRESO ATTO che è stata acquisita la documentazione attestante i requisiti economici con l'acquisizione della certificazione dal quale risulta la situazione reddituale del nucleo familiare.

VISTO P.T.A.I. (Progetto Terapeutico Abilitativo Individualizzato), redatto presso l'UONPIA A.S.L. Lanusei (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile), che prevede il sostegno alle terapie in corso e acquisito alla e-mail del servizio in data 11/04/2024.

PRESO ATTO che trattandosi di minorenne l'assegnazione di un sussidio mensile è condizionata ad un adeguato piano d'intervento a sostegno del progetto riabilitativo che, nel caso di che trattasi, viene svolto sì a c/o il Servizio Neuropsichiatria Infantile sede di Tortoli e che per in parte viene svolto facendo ricorso a professionisti che operano nel privato a totale carico della famiglia

PRESO ATTO pertanto che è stata acquisita la documentazione e accertato il diritto dell'utente in questione ad usufruire delle provvidenze previste dalla L.R. 20/97 per l'esistenza dei requisiti clinici come dal Progetto predisposto con L'Unità Operativa del servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di Lanusei e come da attestazione dei professionisti che seguono privatamente il minore.

TENUTO CONTO che l'art. 8 comma 7 della L. R. 20/97 dispone che *"l'erogazione del sussidio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda"* e pertanto, nel caso de quo, per il minore di cui trattasi il Progetto è la continuazione di quello in essere al 31/12/2023 ed è pertanto avviato a far data dal 01/01/2024 e il sussidio verrà riconosciuto fino al 31/12/2024.

PRESO ATTO che nello specifico essendo il minore beneficiario per 9 mensilità all'anno dell'indennità di frequenza pari a €. 333,33 mensili, il contributo mensile spettante ai sensi della L.R. 20/97 risulta essere pari a € 239,62.

PRESO ATTO che, nel rispetto delle indicazioni di cui alla deliberazione regionale n. 20/22 del 22/05/2013 succitata, l'importo mensile individuale quantificato dall'ufficio servizio sociale, per l'utente beneficiario, è pari a € 239,62, essendo l'imponibile della famiglia di appartenenza del minore inferiore a € 42.513,74.

TENUTO CONTO che il progetto ha una durata annuale dal 01/01/2024 al 30/12/2024 e che la spesa complessiva per l'attuazione del presente intervento, per l'annualità 2024 ammonta a € 2.875,44.

TENUTO CONTO che dell'importo assegnato al comune di Urzulei con la Determinazione RAS n. 1427-23139 del 22/12/2022 per il fabbisogno annualità 2024 per la concessione ed erogazione di sussidi in favore di persone affette da particolari patologie, pari a € 26.306,92 con propria determinazione n.430 del 26/06/2024 si era provveduto ad impegnare esclusivamente per il periodo Gennaio/Giugno 2024 la somma di € 1.437,72, dando atto che in presenza di ulteriori risorse assegnate dalla RAS e/o applicazione avanzo vincolato, con successivo atto si sarebbe provveduto ad impegnare le somme spettanti per il 2° semestre 2024.

TENUTO CONTO della disponibilità in bilancio delle somme necessarie a far fronte al contributo spettante anche per il 2° semestre 2024, si ritiene opportuno impegnare la somma di €. 1.437,72 relativa al contributo per il periodo 01 Luglio /31 Dicembre 2024 a favore del cittadino indicato nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale previa anonimizzazione dei dati personali per ragioni di privacy.

DI IMPUTARE la spesa di € 1.437,72 al seguente capitolo 12021/104/20297 *"Contributo RAS Leggi Regionali di settore"*.

RICHIAMATO il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011, a mente del quale *“tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”*;

DATO ATTO che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.

DATO ATTO, altresì, che sulla base dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dal Responsabile del Procedimento l'assistente sociale Giovanna Mesina si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO che il presente atto, comportando impegno di spesa, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria dello stesso.

RICHIAMATI gli artt. 31 e 33 del D. Lgs. del 30/06/03 n. 196 e del GDPR i quali prescrivono l'obbligo di adottare misure minime di sicurezza per la custodia ed il controllo dei dati personali, oggetto di trattazione da parte di soggetti pubblici e privati.

RICHIAMATO l'art. 26 del D. Lgs. 33/1013 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”* il quale al comma 4. recita: *“E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”*.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2023;
- il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2024/2026 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2023;
- il Decreto Sindacale n. 8 del 04/11/2024, con il quale il Dott. Matteo Nieddu è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo.

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

DI APPROVARE l'istruttoria così come definita dal Responsabile del procedimento Assistente sociale Giovanna Mesina.

DI PRENDERE ATTO del P.T.A.I. (Progetto Terapeutico Abilitativo Individualizzato), redatto presso l'UONPIA A.S.L. Lanusei (Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile), che prevede il sostegno alle terapie in corso e acquisito alla e-mail del servizio in data 11/04/2024.

DI PRENDERE ATTO che:

- nel rispetto delle indicazioni di cui alla deliberazione regionale n. 20/22 del 22.05.2013 succitata, l'importo mensile individuale quantificato dall'Ufficio servizio sociale, per l'utente beneficiario, è pari a € 239,62, essendo l'imponibile della famiglia di appartenenza del minore inferiore a € 42.513,74;
- il progetto ha una durata annuale dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e che la spesa complessiva per l'attuazione del presente intervento, per l'annualità 2024 ammonta a € 2.875,44 dovrà essere impegnata sul Bilancio di Previsione 2024-2026 con imputazione nell'esercizio 2024.

DI DARE ATTO che per il progetto di che trattasi con propria determinazione n.429 del 26/06/2024 si è provveduto ad impegnare le somme solo per il periodo Gennaio/Giugno 2024 per un importo pari a €. 1.437,72 dando atto che in presenza di ulteriori risorse assegnate dalla RAS e/o in seguito ad applicazione dell'avanzo vincolato, con successivo atto si sarebbe provveduto ad impegnare le somme per il 2° semestre 2024.

DI DARE ATTO della disponibilità in bilancio delle somme necessarie a far fronte al contributo spettante anche per il 2° semestre 2024, si ritiene opportuno impegnare la somma di € 1.437,72 relativa al contributo per il periodo 01 Luglio /31 Dicembre 2024 a favore del cittadino indicato nell'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale previa anonimizzazione dei dati personali per ragioni di privacy.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 1.437,62, al seguente capitolo 12021/104/20297 “*Contributo RAS Leggi Regionali di settore*” del Bilancio 2024/2026 con imputazione all’esercizio 2024.

DI DARE ATTO che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “*Il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa nonché con i vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)*”.

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;

DI DARE ATTO che il prospetto riepilogativo viene pubblicato nell’apposita sezione di amministrazione trasparente previa anonimizzazione dei dati identificativi per ragioni di privacy

DI DARE ATTO che il presente atto verrà trasmesso all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza e pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi e nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Istruita da
MESINA GIOVANNA

Il Responsabile Del Settore Amministrativo

DR. MATTEO NIEDDU ¹

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa